

**Gruppo di Lavoro costituito in seno alla
Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Umbria**

In adempimento all'incarico conferito a questa Commissione di studio dal Consiglio della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Umbria si riassumono di seguito le riflessioni circa i contenuti del PAN approvato con il DECRETO 22 gennaio 2014 evidenziandone gli aspetti ritenuti di maggiore rilievo sia sul piano dell'interesse generale che di quello della tutela della professione.

Al di là di ogni aspetto che attiene la sfera operativa ed applicativa che dovrà essere affrontato nelle singole regioni o provincie autonome di appartenenza, si ritiene di decisiva importanza l'azione svolta a livello sovraordinato da parte del Conaf.

Partendo dall'assunto che "l'Atto Fitoiatico", così come definito nella circolare CONAF n° 6182 del 23/09/2011, costituisce attività professionale riservata ai dottori agronomi e dottori forestali (Legge 7 gennaio 1976 n° 3, modificata dalla Legge 10 febbraio 1992 n° 152 e D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328) si ritiene doveroso affrontare con fermezza in tutte le sedi deputate le tematiche che seguono:

1. Impossibile tollerare che siano le Regioni ad abilitare dei professionisti collateralmente, e non in maniera successiva rispetto alle federazioni regionali nell'ambito degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione e successiva iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
2. Anche nella migliore delle ipotesi che i futuri consulenti abilitati dalle Regioni saranno solo i colleghi regolarmente iscritti negli Albi dei Dottori Agronomi/Forestali sarebbe prudente pensare di calmierare la possibilità di assumere incarichi su grande scala;
3. Impossibile tollerare che non vi sia una differenziazione in termini di competenze tra consulenti diplomati e consulenti laureati.

- Punto 1

Dobbiamo assolutamente e rapidamente opporci al DECRETO 22 gennaio 2014 quando richiama l'art. 8 del decreto 150/2012, in quanto non si è in grado di misurare il grado di danno e incertezza generato da uno scenario composto da figure professionali appena abilitate dalle regioni a svolgere consulenza fitoiatrica e le concomitanti denunce di abuso della professione che ne deriverebbero. Si verrebbe a creare una situazione di conflittualità in cui a perdere sarebbero innanzitutto i cittadini e l'ambiente con grossi dispendi di energia per tutti e con esiti incerti. L'evidenza certa è che la nostra immagine di professionisti sarebbe in ogni caso danneggiata in quanto: nel caso di vittoria dei ricorsi, si evidenzerebbe la nostra incapacità nell'aver tutelato dall'inizio la professione e l'interesse pubblico evitando gli inutili ma onerosi dispendi di energia successivi, nell'altro caso si configurerebbe una sconfitta su tutta la linea e quindi, per molti aspetti, ancor più grave.

L'iscrizione all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, oltre a consentire al professionista di svolgere la propria attività impone al medesimo una serie di obblighi a tutela della professione e dell'interesse pubblico che vanno dal rispetto del codice deontologico, agli obblighi previdenziali, a quelli assicurativi, a quelli formativi ecc. Essendo l'atto fitoiatico una vera e propria attività professionale (vedi circolare CONAF n°6182 del 23/09/2011), tra l'altro una di quelle che caratterizza in modo più esclusivo il Dottore Agronomo e Forestale, al di là dell'aspetto formale e normativo, che di per sé dovrebbe rappresentare un insormontabile ostacolo alla adozione dell'art. 8 Decreto 150/2012, non si comprende come possa essere

svolta da laureati che non hanno sostenuto l'esame di stato e di conseguenza non sono iscritti all'Albo che rappresenta l'Istituto abilitante all'attività professionale.

Riassumendo:

- Sotto il profilo giuridico si ritiene di grande importanza sostanziale:
 - il rispetto della legge 7 gennaio 1976, n.3
- Sotto il profilo della tutela della professione si ritiene:
 - intollerabile e profondamente sperequativa l'equiparazione fra laureati e diplomati, entrambi abilitati alla professione attraverso esame di stato e relativa iscrizione all'albo e "nuove figure professionali" create dagli Enti regionali o province autonome mediante appositi corsi in aperto contrasto con la normativa nazionale vigente richiamata in precedenza.
- Essendo l'attività fitoiatrica esclusiva competenza dell'agronomo e forestale si ritiene fortemente lesivo dell'intera immagine della categoria il non essere capaci di tutelare e difendere una specificità che potrebbe essere assunta come simbolo della nostra figura professionale, con la conseguenza di creare sfiducia, disappunto e quindi stimolo alla cancellazione di molti iscritti disorientati e non più motivati a rimanere iscritti venendo a mancare le tutele e rimanendo solo il forte carico di adempimenti (di cui molti anche a titolo oneroso). Si precisa che con ciò non si vuole che sia la norma a creare lavoro per i Dottori Agronomi e Forestali (sarebbe fra l'altro anche inutile data la ricordata specificità – leggasi, si ribadisce, il valore simbolico che assume la difesa dell'atto fitoiatrico), ma si pretende al tempo stesso che la medesima non alteri gli equilibri di mercato, favorendo alcune figure professionali rispetto ad altre per giunta maggiormente qualificate. E' evidente che la sperequazione in termini di garanzie da prestare (deontologia professionale, assicurazione professionale, formazione, formazione/aggiornamento professionale) generi dei costi economici e dispendi di energia che non consentirebbero certo ai veri e legittimi (in quanto iscritti all'Albo) consulenti di essere competitivi con quelli "illegittimi" semplicemente abilitati dalle regioni e per giunta affrancati da tutti gli oneri e dal dover fornire garanzie economiche e deontologiche.
- **Dal punto di vista della garanzia offerta al consumatore**
 - **Da un'analisi attenta e razionale, appare evidente, e quindi ancor più grave, che il legislatore non abbia semplicemente dimenticato l'esistenza della legge 7 gennaio 1976, n.3 e della connessa definizione di atto fitoiatrico, ma è quindi evidente l'intenzione di svincolare l'atto fitoiatrico dall'aspetto prettamente deontologico, unico fattore oggettivo e indiscutibile che differenzia un professionista nell'esercizio delle sue funzioni. Il legislatore, ha tentato di compensare l'aspetto delle competenze riservando il ruolo di consulente ai diplomati e laureati in agraria, ha provveduto a compensare l'aspetto formativo e professionale istituendo dei corsi professionalizzanti ed abilitanti ma non ha saputo compensare l'aspetto deontologico. Ciò è stato fatto a spese del bene comune in termini di salute pubblica, ambiente, ed ecologia, mettendo anche in discussione gli stessi Istituti Ordinistici, prevaricati in tutti gli aspetti e spogliati delle loro funzioni istituzionali.**

Appare quindi inevitabile che Il Consiglio Nazionale nell'ambito delle attribuzioni dell'art.26 dell'ordinamento, si preoccupi di rappresentare gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale che per sua natura e vocazione deontologica è votata all'interesse

pubblico, alla sostenibilità dei processi, alla salute ed al benessere di persone, animali, vegetali, dell'intero ecosistema.

- Punto 2

Contrariamente ad altre attività professionali per le quali è possibile disporre di tantissime informazioni in ufficio (dati catastali, indagini di mercato, dati geografici, dati climatici, dati ecologici ecc.) per poter effettuare in modo compiuto e maturo un intervento fitoiatrico (anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia) è strettamente necessario effettuare più sopralluoghi in situ con la conseguenza che difficilmente è possibile effettuare più di un tot. di atti fitoiatrici al giorno (a titolo di esempio, per quanto riguarda l'esperienza accumulata ad oggi su colture arboree, difficilmente si riesce a superare la soglia degli 8 sopralluoghi/giorno anche se il dato può variare di molto in base alla posizione, alla dimensione ecc degli impianti visitati).

Appare quindi di notevole rilievo, oltre alla vigilanza da parte degli Ordini circa la correttezza del professionista che deve assumere le proprie decisioni nel rispetto dei principi ispiratori dell'atto fitoiatrico medesimo (sanità degli organismi vegetali, monitoraggio volto alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici, protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate, protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare) e della deontologia professionale, anche la possibilità di calmierare l'assunzione di incarichi troppo impegnativi che potrebbero ledere pesantemente l'immagine e la credibilità stessa dell'intera categoria.

- Punto 3

Non si comprende infine come non sia prevista una differenziazione tra le competenze dei consulenti diplomati e laureati. Non può essere un corso formativo tenuto a favore di un diplomato in materie agrarie dagli Organi Regionali o quelli delle Province Autonome a sostituire la formazione culturale acquisita negli Istituti Universitari Statali con un diploma di laurea. Le tematiche coinvolte nell'impiego dei fitofarmaci superano ampiamente gli aspetti strettamente correlati alle patologie vegetali entrando nella sfera delle questioni ecologico-ambientali fino alla sicurezza umana, animale e dei sistemi ambientali in generale. Lungi dal voler sostenere che solo il laureato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali possa esercitare l'attività di consulente in ambito fitoiatrico, ma **si ritiene doverosa ferma restando la frequenza di appositi corsi formativi, una differenziazione con i professionisti in possesso di Diploma di Scuola Superiore.** Quanto affermato non vuole ledere assolutamente la dignità di altri ordini o colleghi professionali, ma al tempo stesso ribadire con fermezza che un diploma di laurea non può essere equiparato ad un diploma di scuola superiore. Quanto affermato non costituisce una anomalia per il mondo delle professioni in Italia, basta pensare a quello delle scienze mediche in cui vi è una netta distinzione tra i medici e gli infermieri oppure tra i dentisti e gli odontotecnici senza che sia lesa in alcun caso la dignità di ciascuna professione.

In sintesi non si tratta soltanto di difendere l'Istituto dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ma anche di riconoscere il giusto valore alla Formazione Universitaria nell'ambito delle discipline agrarie e forestali che non può essere equiparata anche in termini di opportunità professionali ai diplomi di maturità. E' bene ricordare che in termini logici accettare l'art. n°8 del Decreto 150/2012, equivale al primo passo di

un percorso che condurrà, inevitabilmente, ad una marginalizzazione del sistema ordinistico e della figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Il coordinatore del gruppo di lavoro

Dott. Agr. Marcello Santucci